

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1976

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato » (135-93/B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione Pag. 99

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

GUARINO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato » (135-93/B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge di iniziativa dei senatori Pazienza ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato », testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge di iniziativa dei senatori Pazienza, Nencioni, Abbadessa e La

Russa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sul quale, stante l'assenza del relatore, senatore Cleto Boldrini, riferirò io stesso brevemente.

La modifica apportata dalla Camera dei deputati non è di grande rilievo. All'articolo 3, infatti, secondo comma, si è ritenuto di sostituire le parole « 14 voci della tabella allegata alla presente legge » con le altre: « 14 voci della tabella allegata alla legge 17 gennaio 1958, n. 59, e successive modificazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 ed il primo comma dell'articolo 3 non sono stati modificati. Do lettura del secondo comma dell'articolo 3 nel testo modificato:

« Fino a tale data l'aumento di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, si applica su ciascuna delle 14 voci della tabella allegata alla legge 17 gennaio 1958, n. 59, e successive modificazioni, considerando la voce n. 13 come un unico diritto,

indipendentemente dalle singole sottovoci; il diritto di urgenza di cui alla voce n. 14 è costituito da un importo pari a quello che sarebbe dovuto per la richiesta non urgente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto pertanto ai voti l'articolo 3, quale risulta con la modificazione testè approvata.

**È approvato.**

L'articolo 4 non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, come pure la tabella allegata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta nel testo modificato.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 10,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. GIULIO GRAZIANI